




DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO	
Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	22.04.0c01
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	22.07.2022

Gentile cliente,
La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.
Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)
Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di Aggiornamento 22.04.0c01 (Aggiornamenti software\2022\GIS PAGHE - Gis Paghe 22.04.0c01 Aggiornamento 22.04.0c01)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE	
GIS PAGHE	22.04.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.05c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.
Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni
Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE_Agg_2240c1_fsetup0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server o locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE
<p>La presente release contiene:</p> <ul style="list-style-type: none">- Programma di prelievo del 770- Obblighi contributivi giornalisti professionisti. Circolare n. 82 del 14.07.2022 <p>N.B: relativamente ai lavoratori giornalisti che sono confluiti nella gestione Inps, con la presente release è possibile elaborare il cedolino del mese di luglio con la contribuzione corretta mentre, relativamente alle nuove specifiche Uniemens, Gis Paghe verrà allineato con una delle prossime release.</p>

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE.....	3
<i>Inps</i>	3
• <i>Giornalisti industria e terziario – Cod. settori contributivi 11200 – 73000 tab. 1121 – 7301</i>	3
• <i>Settore contributivo 70900 Agenzie viaggio</i>	3
<i>Casse edili</i>	3
<i>Enti</i>	3
• <i>Inpgi – Cod. 6011</i>	3
• <i>Editoria Inpgi – Cod. da 6009 a 6036</i>	4
<i>Fondi</i>	4
<i>Inail</i>	4
RINNOVI CONTRATTUALI.....	5
<i>900206 – Giornalisti</i>	5
<i>900215 – Giornalisti – Emittenti locali</i>	5
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI.....	6
<i>900015 – Chimica industria</i>	6
<i>900025 – Lapidei artigianato</i>	6
<i>900029 – Legno arredamento artigianato</i>	6
<i>900031 – Metalmeccanica industria</i>	6
<i>900192 – Autoferrotranvieri</i>	6
<i>900219 – Marittimi nautica da diporto</i>	6
<i>900241 – Marittimi navi da carico sup. 151 tsl</i>	6
<i>900304 – Marittimi rimorchiatori soccorso navi</i>	6
<i>900306 – Marittimi navi fino a 151 tsl</i>	6
REVISIONE PROGRAMMI.....	7
<i>Programma di prelievo del 770</i>	7
<i>Obblighi contributivi giornalisti professionisti. Circolare n. 82 del 14.07.2022</i>	7
IMPLEMENTAZIONI.....	17
<i>Anagrafica azienda (AZIE – TK GIS20972)</i>	17
CORREZIONI ANOMALIE.....	19
<i>Gestione cedolino (GESCED – TK GIS20926)</i>	19
<i>Stampa ratei (STRAT – TK GIS20960)</i>	19
<i>Utility luglio 2022 (UT072022 – TK GIS20958; GIS20959; GIS20992)</i>	19
<i>Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS20953)</i>	20

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Inps

- Giornalisti industria e terziario – Cod. settori contributivi 11200 – 73000 tab. 1121 – 7301

A seguito della circolare Inps n. 82 del 14/07/2022 che ha delineato gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica decorrenti dal mese di competenza luglio 2022 sono stati creati due nuovi settori contributivi poiché, come specificato di seguito nelle presenti note operative, dalla suddetta data per i dipendenti sopra elencati la contribuzione dovrà essere versata all'Inps.

In particolare i nuovi settori contributivi sono:

- **11200 Giornalisti industria – tabella contributiva 1121 Giornalisti, pubblicisti, praticanti**
- **73000 Giornalisti terziario – tabella contributiva 7301 Giornalisti, pubblicisti, praticanti**

Tali settori si contraddistinguono in quanto l'Inps ha fornito aliquote contributive diverse in base all'inquadramento dell'azienda, riferendosi al comparto industria o commercio / terziario.

Nella posizione Inps dell'azienda è necessario inserire uno dei due nuovi settori a seconda della tipologia di azienda; il programma verifica che nella qualifica Inps 1 del dipendente giornalista sia presente la nuova qualifica P – Giornalista, praticante, pubblicista, e in automatico associa la nuova tabella contributiva.

N.B. Nel caso in cui l'azienda abbia già una matricola Inps attiva in cui sia presente un diverso settore contributivo, sarà necessario creare un'ulteriore posizione Inps in cui indicare la stessa matricola Inps, ma con il nuovo settore contributivo, da associare ai dipendenti con qualifica P (giornalista).

Al contrario, esclusivamente per i dipendenti assunti dal 01/07/2022 che appartengono alla gestione ordinaria, per le aziende che hanno solo una posizione Inps in cui è presente uno dei due nuovi settori contributivi (11200 – 73000), sarà necessario creare un'altra posizione con la stessa matricola Inps, ma un diverso settore contributivo (a seconda dell'inquadramento aziendale) poiché per gli assunti successivamente al 01/07/2022 con gestione ordinaria è prevista la stessa contribuzione già in vigore per i dipendenti con qualifica di impiegati del settore di competenza.

- Settore contributivo 70900 Agenzie viaggio

Corretta indicazione tipo apprendistato nella fascia apprendisti, comando TABINP, folder 5, per la decorrenza 01/2022, era indicato professionalizzante in luogo di qualifica diploma.

Casse edili

Nessun aggiornamento.

Enti

- Inpgi – Cod. 6011

Eliminato codice tributo per versamento in F24 Accise. Al momento l'unico tributo rimasto attivo nelle tabelle contributive Inpgi risulta il tributo Infortuni, che continuerà ad essere accantonato, ma riguardo alle modalità di versamento si rimane in attesa di istruzioni da parte dell'ente competente Inail.

- Editoria Inpgi – Cod. da 6009 a 6036

Scadute con decorrenza 06/2022 tutte le voci contributive, ad eccezione del contributo infortuni di competenza Inail, in quanto, come chiarito dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022, dal 01/07/2022 la funzione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall'Inpgi in favore dei giornalisti che svolgono la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato sarà trasferita all'Inps. A riguardo si veda le presenti note operative da pag. 7.

Fondi

Nessun aggiornamento.

Inail

Nessun aggiornamento.

RINNOVI CONTRATTUALI

900206 – Giornalisti

Sott. 2 – Creato nuovo sottogruppo contrattuale per le aziende inquadrate in un settore contributivo in cui è prevista l'integrazione c/Inps in caso di malattia. Trattandosi di un nuovo settore contrattuale per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario eseguire il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900206 sott. 2, confermare e infine rispondere affermativamente alla richiesta di eseguire il controllo.

Nelle aziende in cui è prevista l'integrazione C/Inps per l'evento di malattia sarà necessario sostituire il codice sottogruppo 1 con il nuovo codice 2 nel folder 8 Contratto.

900215 – Giornalisti – Emittenti locali

Sott. 2 – Creato nuovo sottogruppo contrattuale per le aziende inquadrate in un settore contributivo in cui è prevista l'integrazione c/Inps in caso di malattia. Trattandosi di un nuovo settore contrattuale per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario eseguire il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900215 sott. 2, confermare e infine rispondere affermativamente alla richiesta di eseguire il controllo.

Nelle aziende in cui è prevista l'integrazione C/Inps per l'evento di malattia sarà necessario sostituire il codice sottogruppo 1 con il nuovo codice 2 nel folder 8 Contratto.

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

900015 – Chimica industria

Aggiornate nel folder Dati generali le date delle scadenze contrattuali.

900025 – Lapedei artigianato

Sott. 1/2 – Aggiornato folder Una tantum con l'inserimento della tranche da erogare nella mensilità di luglio.

900029 – Legno arredamento artigianato

Sott. 1/2 – Aggiornato folder Una tantum con l'inserimento della tranche da erogare nella mensilità di luglio.

Corrette maggiorazioni per lavoro supplementare per le qualifiche part-time.

900031 – Metalmeccanica industria

Inseriti i giorni di preavviso per i livelli decorrenti dal 01/06/2021.

900192 – Autoferrotranvieri

Corretta data erogazione ultima rata dell'una tantum per i livelli 123 e 160, era indicato 07/2022 in luogo di 11/2022.

900219 – Marittimi nautica da diporto

Creata nuova decorrenza retributiva con gli importi validi da 01/07/2022.

900241 – Marittimi navi da carico sup. 151 tsl

Creata nuova decorrenza contrattuale con l'inserimento dei nuovi importi degli scatti di anzianità validi dal 01/07/2022.

900304 – Marittimi rimorchiatori soccorso navi

Creata nuova decorrenza contrattuale con l'inserimento dei nuovi importi degli scatti di anzianità validi dal 01/07/2022.

900306 – Marittimi navi fino a 151 tsl

Creata nuova decorrenza contrattuale con l'inserimento dei nuovi importi dei minimi retributivi e degli scatti di anzianità validi dal 01/07/2022.

REVISIONE PROGRAMMI

Programma di prelievo del 770

Corretto il prelievo dei dati del modello 770 relativamente al Quadro SX, rigo 49, casella 2 – maturato dell'anno il quale veniva prelevato considerando erroneamente gli importi maturati del 2022.

N.B.: dopo l'installazione della presente release è necessario rieseguire il prelievo del Quadro SX dall'applicativo RED Mod770.

Obblighi contributivi giornalisti professionisti. Circolare n. 82 del 14.07.2022

La legge di Bilancio 2022, ha previsto **all'articolo 1, comma 103**, che, "con effetto **dal 1° luglio 2022**, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, **limitatamente alla gestione sostitutiva**, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti

- i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica,
- nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma".

In forza di quanto disposto all'articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari che, pertanto, dalla medesima data, cessano la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Al contempo, dalla medesima data, i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)

ovvero con **evidenza contabile separata** al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti.

Pertanto, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l'iscrizione al FPLD.

I parasubordinati rimangono in capo all'INPGI

Fino al periodo di competenza “giugno 2022”, per quanto concerne gli adempimenti relativi all’invio delle denunce e al versamento dei contributi dovuti, si rinvia alle istruzioni operative dell’INPGI in uso.

Obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD, nonché all’evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

Datori già in possesso di matricola DM

In relazione al quadro normativo in trattazione, i datori di lavoro che siano già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD devono denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Datori non titolari di una matricola DM

Nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, che assume o ha in forza i predetti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, non fosse titolare di una matricola DM, ne dovrà richiedere l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’INPS. **L’apertura della matricola DM dovrà essere effettuata in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.**

L’obbligo contributivo IVS. Retribuzione imponibile e minimale di retribuzione ai fini contributivi

In ragione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021,

a decorrere dal **1° luglio 2022**, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, **titolari di un rapporto** di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. **Detta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata** nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al contempo, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica **assunti dal 1° luglio 2022** sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (**gestione ordinaria**).

Tale disposizione deve intendersi riferita non solamente a nuove assunzioni, ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, **cessino il rapporto di lavoro in corso e instaurino un nuovo rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico presso la stessa o altra azienda**, salvo i casi in cui il trasferimento del lavoratore si verifichi senza soluzione di continuità (ad esempio, cessione del contratto, cessione di ramo d’azienda, operazioni societarie, ecc.).

Inoltre, si rammenta che le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate dalle disposizioni oggetto della presente circolare sono:

- **giornalisti professionisti** (legge n. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
- **praticanti giornalisti** (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- **giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge n. 67/1987, art. 27), a decorrere dal 1° marzo 1987;**
- **giornalisti pubblicisti** (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- **personale iscritto all’Albo nazionale** dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato.

Si rammenta infine che, ai fini della determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui: *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*. Il predetto minimale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989 (cfr., da ultimo, la circolare n. 15/2022).

Infine, si precisa che solo a decorrere dall'anno 2017, con l'adozione del nuovo “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO” dell'INPGI è stata prevista l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, secondo il quale il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il massimale contributivo

A seguire uno schema riepilogativo

Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica):

1. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI **tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale; regime contributivo**
2. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI **post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016) non si applica il massimale; regime contributivo**
3. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex INPGI **post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017) si applica il massimale. Regime retributivo**

Diversamente, se alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dalla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, si applicano in materia di massimale contributivo le regole ordinarie di cui alla legge n. 335/95.

Si rammenta, infine, che il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.

In anagrafica dipendente, Folder 3-Contributi è possibile inserire l'informazione relativa alla gestione pensionistica e quindi l'utente deve inserire Retributivo o Contributivo (mensile) in base al caso.

RELEASE01 - Paghe2022 - v.22.04.0c01 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni Help

2022

Codice azienda 5554 Filiale 2
Codice dipendente 1 Maticola 5

1 Anagrafica 2 Familiari 3 Contributi 4 Irpef 5 Contratto 1 6 Contratto 2 7 Ratei 8 Differ. ratei 9 Altre trattenute 0 Altri dati Enti Orario

Inquadramento

Qualifica INPS - 1 P-Giornalista professionista,pratic.,pubblicista
Qualifica INPS - 2 Full time
Part-time agevolato Id.certificaz.
Tipo contratto Normale
Tipo agevolazione
Altre agevolazioni Nessuna Durata
Tipo lavoratore G2 Giornalista profes.iscritto ev
DL 76/2013 No quadro A
Esonei contributivi Calcola agevolazione giovani under 30

Gestione pensionistica Retributiva mensile

Ente di previdenza 6011 INPGI
Posizione Inps 3 GIORNALISTI
Fondo integrazione salariale
Tabella INPS 7301-giornalisti, pubblicisti, praticant
Tabella ENTI Singola
6023 Edtoria: TD, pubbl. fino
 Sospensione contributi

Minimale contributivo
Classe DPR.602

No esonero contrib. 0,80%
Ind.Una Tantum DI50 Automatico

Qualifica professionale 2.5.4.2.0.12 giornalista professionista

Trattenuta pensione

Importo trattenuta 1,00
Sigla DM10 T329

Uni-Emens

Escluso da Uni-Emens
 Insegnanti calendario su 6 giorni
Mensilità Uni-Emens 13,000
% Part-time verticale

Posizione INAIL Soggetto inail Personale viaggiante
Codice posizione Tasso
Codice retribuzione Inail <Da tipo agevolazione>
Categoria per 770 Non specificato

Malattia Familiari a carico

Assegni familiari Nucleo da familiari a carico
Persone nucleo 2
Tabella assegni
Cod.fiscale richiedente
Figli oltre al primo Reddito familiare (Classe)
Importo assegno Sospensione
Versati coniuge No

Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens

A partire dal periodo di competenza "luglio 2022", i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti – di natura subordinata – iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché, all'evidenza contabile separata, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti.

In particolare, l'elemento *DenunceMensili*, nell'ambito del quale si sviluppa l'intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi *DatiMittente* e *Azienda* e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.

Per quanto concerne l'elemento *PosContributiva*, nell'elemento *Matricola* deve essere indicata la matricola identificativa del datore di lavoro.

Le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione *DenunciaIndividuale*, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti.

Qualifica1

"P" (Giornalista professionista, praticante, pubblicista).

Qualifica2

"F" = Tempo pieno

"P" = Tempo parziale di tipo Orizzontale

"V" = Tempo parziale di tipo Verticale

"M" = Tempo parziale di tipo Misto

Qualifica3

"I" = Tempo indeterminato

"A" = Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti

"B" = Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano

"D" = Tempo determinato o contratto a termine (restanti tipologie)

Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)

"G2" = Giornalista professionista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

"G3" = Giornalista professionista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

"G4" = Giornalista pubblicista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

"G5" = Giornalista pubblicista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

"G6" = Giornalista praticante iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

"G7" = Giornalista praticante iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

<RegimePost95>

Elemento obbligatorio. In generale ammette il valore "S" se il lavoratore è soggetto a **regime contributivo** (ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), altrimenti "N", **regime retributivo**.

L'elemento dovrà altresì essere valorizzato con "S":

- per i giornalisti privi di contribuzione alla Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI antecedente alla data del 30 giugno 2022;
- per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo non riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI (e privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995);

- per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, nel solo caso in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all'INPGI successivo al 31 dicembre 2016 e contestualmente privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 2016.

L'elemento dovrà essere valorizzato con "N":

- per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, nel caso in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all'INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016;
- per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all'INPGI successivo al 31 dicembre 2016 e contestualmente con anzianità contributiva in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria antecedente alla data del 1° gennaio 2017.

Imponibile

In questo elemento deve essere indicato, così come avviene per la generalità delle aziende con dipendenti, per i soggetti per i quali è valorizzato l'elemento <RegimePost95> con "S", secondo le precedenti precisazioni, l'importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale **non eccedente il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995.**

Per i soggetti per i quali è valorizzato l'elemento <RegimePost95> con "N", secondo le precedenti precisazioni, deve essere indicato l'importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Contributo

Elemento da valorizzare sulla base delle attuali modalità previste per le aziende con dipendenti, indicando l'importo del contributo previdenziale IVS e della contribuzione assistenziale calcolato sull'importo indicato nell'elemento *Imponibile* in funzione delle specifiche aliquote contributive.

LavPensionato

Nel caso di lavoratore pensionato iscritto al FPLD si mantengono le stesse modalità espositive in uso; Nel caso di lavoratore pensionato iscritto all'evidenza contabile separata INPGI del fondo pensioni lavoratori dipendenti, deve essere valorizzato l'elemento *FondiDiversi* di *LavPensTrattenuta* di *LavPensionato* con il codice di nuova istituzione "T329", avente il significato di "Trattenute lavoratori pensionati a carico Fondo pensioni INPGI".

In **GisPaghe** in questo caso occorre inserire il codice predetto nel campo preposto dell'anagrafica dipendente

In relazione alla Denuncia Aziendale, si evidenzia la seguente specificità.

AltrePartiteADebito/CausaleADebito

Nell'ambito dell'elemento *CausaleADebito* di *AltrePartiteADebito* – che contiene le informazioni relative alla contribuzione non riconducibile a livello individuale – vengono istituiti i seguenti nuovi codici volti ad agevolare la gestione delle informazioni relative al **contributo di solidarietà (10%)** sui versamenti, a carico del datore di lavoro, alle forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 252/2005 e ad altre casse, gestioni e fondi istituiti in forza di accordo o contratto collettivo di lavoro per

finalità diverse dalla previdenza complementare, per i giornalisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD:

- "**M981**": contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione contabile separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti (Tipo lavoratore G2, G4 e G6)
- "**M910**": contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991 gestione contabile separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti (Tipo lavoratore G2, G4 e G6).

In GisPaghe per i dipendenti già assunti al 01.07.2022 (evidenza contabile separata tipo lavoratore G2,G4 e G6) con la presente release sono stati creati i settori contributivi 11200 e 73000, nei quali sono stati organizzate le tabelle contributive, che si agganciano in automatico (nel campo Tabella INPS) in presenza della qualifica "P" e se ovviamente uno dei settori contributivi predetti è stato inserito in una posizione INPS azienda.

In questo esempio alla nuova posizione 3 è stato agganciato il settore 73000-giornalisti terziario e quindi in automatico il programma ha agganciato la tabella contributiva 7301-giornalisti pubblicitisti, pratic.

Da pagina 3 a pagina 5 del presente documento sono presenti le informazioni dettagliate relative ai settori contributivi creati e relative tabelle, alla gestione della posizioni INPS e alla gestione del CCNL.

N.B. Per il corretto aggancio della nuova tabella contributiva INPS è necessario che l'utente, per i dipendenti con qualifica "P", controlli il Folder – 3 Contributi, poiché potrebbe accadere, ad esempio, che nel campo tabella INPS vi sia una tabella vuota o una qualsiasi tabella agganciata manualmente, retaggio delle impostazioni vigenti al 30.06.2022.

Ovviamente in questa condizione, l'utente per permettere l'aggancio automatico della tabella INPS dovrà eliminare qualsiasi impostazione manuale.

In presenza di "Ente di previdenza INPGI" il programma in automatico, con decorrenza luglio, lo assimila all'ente INPS. Non è richiesto pertanto che l'utente lo elimini dal campo che lo accoglie.

Con la conversione della versione di inizio anno 2023 verrà azzerato il campo che come noto corrisponde all'ente di previdenza INPS.

Nella tabella INPGI agganciata nel campo "Tabella Enti" con la presente release, le voci contributive i cui contributi sono passati alla competenza INPS presentano data scadenza 30.06.2022, quindi dalla decorrenza luglio 2022 non sono più valide, ad eccezione della voce contributiva "infortuni".

1 Enti 2 Fondi 3 Cassa edile 4 Gruppo enti dipendenti 5 Gruppo enti azienda									
Codice contributi		6023		Editoria: TD, pubbl. fino 15 dip		Validita'		07/2022	
	Codice	Descrizione	Ente	% Totale	% dipe.	Importo totale	Importo dipe.	Minimale	Massimale
	6029	Infortuni	INPGI			11,88			

Coloro i quali, per esigenze varie, avevano creato tabelle INPGI manuali, costruite con voci contributive altrettanto manuali, dovranno provvedere ad inserire una data scadenza in tutte le voci (indicando 06/2022), ad eccezione di quella degli infortuni, in modo da invalidarle a partire dal mese di Luglio 2022.

La conversione della presente release, in presenza di ente di previdenza INPGI imposta la qualifica INPS 1 come **P- giornalista professionista, praticante e pubblicista** su tutti i dipendenti. Diversamente i cococo, amministratori, soci...etc..etc.. che hanno come ente di previdenza l'INPGI, riamangono invariati.

Poiché sarà onere dell'utente impostare il codice "tipo lavoratore" con i nuovi codici forniti dall'Istituto, il programma segnala sia in anagrafica sia in gestione cedolino il mancato inserimento di tale codice.

I codici sono elenacati a pagina 11 di presente documento.

Per i dipendenti assunti dal 01.07.2022 che appartengono alla **gestione ordinaria (Tipo lavoratore G3,G5 E G7)**, per le aziende che hanno solo una posizione Inps in cui è presente uno dei due nuovi settori contributivi (**11200 – 73000**), sarà necessario creare un'altra posizione con la stessa matricola Inps, ma un diverso settore contributivo (a seconda dell'inquadramento aziendale) poiché per gli assunti successivamente al 01/07/2022 con gestione ordinaria è prevista la stessa contribuzione già in vigore per i dipendenti con qualifica di impiegati del settore di competenza.

La posizione così creata dovrà essere agganciata poi ovviamente al dipendente.

Inoltre per gli assunti dal 01.07.2022 non dovrà essere indicato l' Ente di previdenza INPGI, ma dovranno essere indicati, come per i dipendenti appartenenti alla evidenza contabile separata, la qualifica 1 – INPS uguale a "P" ed il codice tipo lavoratore.

Qualora, a questa tipologia di lavoratori, si tentasse di agganciare la posizione INPS che accoglie i settori 11200 e 73000 il programma lo segnalerebbe con il seguente messaggio:

RELEASE01 - Paghe2022 - v.22.04.0c01 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampate Funzioni Help

5554 Filiale 2
1000 Maticola

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Irpef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Drario

Inquadramento
Qualifica INPS - 1 P-Giornalista professionista,pratic.,pubblicista
Qualifica INPS - 2 Full time
Part-time agevolato Id certificaz.

Tipo contratto Normale
Tipo agevolazione

Altre agevolazioni Nessuna
Tipo lavoratore G3 Giornalista profes. iscritto a
 No quadro A
DL 76/2013 Calcola agevolazione giovani under
Esoneri contributivi

Posizione INAIL Soggetto inail
Codice posizione 1 25869877/00
Tasso 4,75
Codice retribuzione Inail <Da tipo agevolazione>
Categoria per 770 Non specificato

Malattia Familiari a carico

Assegni familiari Nucleo da familiari a carico
Persone nucleo
Tabella assegni
Cod. fiscale richiedente
Figli oltre al primo Reddito familiare (Classe)
Importo assegno Sospensione
Versati coniuge No

Gestione pensionistica Retributiva mensile Già iscritto al 28/04/1993
Ente di previdenza
Posizione Inps 3 GIORNALISTI
 711-OP-IMP - Commercio fino a 50 dip. Cu
scelta in azienda
Sospensione contributi
Automatico

Qualifica professionale
Trattenuta pensione
Importo trattenuta
Sigla DM10

Uni-Emens
 Escluso da Uni-Emens
 Insegnanti calendario su 6 giorni
Mensilità Uni-Emens 13.000
% Part-time verticale

Errore !
Dipendente assunto da luglio 2022 con settore contributivo Ex-Inpgi non previsto. Modificare pos. inps.

Il programma, per restituire il messaggio, oltre ai nuovi settori controlla anche la data di assunzione (da 01.07.2022) e il tipo lavoratore (G3,G5 e G7).

IMPLEMENTAZIONI


Anagrafica azienda (AZIE – TK GIS20972)

Inserito controllo nella posizione INPS azienda, in caso di coesistenza del codice autorizzazione CA 0J con uno dei codici CA relativi ai fondi di solidarietà bilaterali.

Come comunicato anche dall'Inps con la circolare n.76/2022, *“Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge”*.

Ne consegue che è l’utente a dover inserire nei codici autorizzazione presenti nella posizione Inps dell’azienda il codice CA opportuno in base al numero dei dipendenti (media semestre precedente) presenti nella specifica posizione inps.

Ricordiamo che i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello stabilito dai decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, nel periodo transitorio di cui all’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del FIS (Es: Fondo Solid.Bilat.att.professionali con azienda fino a 3 dipendenti deve applicare la contribuzione Fis e non quella del fondo solidarietà in quanto il fondo stesso prevede la contribuzione da oltre 3 dipendenti).




Il medesimo controllo esce anche in esecuzione del programma AGGAZI, che come noto viene eseguito automaticamente dal programma con la quadratura contabile (STCONT), con la prima nota (STPRIM), .. Etc.

Inoltre con la presente release, anche nel programma **AGSCCA-Verifica CSC/CA posizioni INPS** è stato inserito il medesimo controllo. Come si può notare la procedura già in automatico rileva che i due CA forniti dall’Istituto sono incompatibili ed infatti non viene inserito il check di selezione nella colonna “Aggiorna”, in mancanza del quale non viene effettuato alcun aggiornamento nella posizione INPS.

Csc	Già	CA Già	Aggiorna	Csc Inps	CA Inps
70708	06	3Y 3Y 4P	<input checked="" type="checkbox"/>	41308	3E 5C 7B
11808	0J		<input type="checkbox"/>	11808	0J
70708	0J	5C 7B	<input checked="" type="checkbox"/>	70708	0J 5P
70502	0J	3V	<input type="checkbox"/>	70502	0J 3V
70204	0J	3V	<input type="checkbox"/>	70204	0J 3V
10655	1S		<input type="checkbox"/>	10655	1S
70203	0J		<input type="checkbox"/>	70203	0J
11210	0J		<input checked="" type="checkbox"/>	11210	0J 1D
70204	0J		<input type="checkbox"/>	70204	0J
11306	1S	3N	<input type="checkbox"/>	11306	1S 3N
11301	0R	1J 6V 7N	<input type="checkbox"/>	11301	0R 1J
70708	0J	1R 3A 5V 9K 9Z	<input checked="" type="checkbox"/>	70708	0J 1R 3A 5V 9K 9Z
50102	0J	0R 3Z 4A 5V 5V 9Z	<input checked="" type="checkbox"/>	50102	0J 0R 3Z 5V
70708	0J	0R 1R 3A 4A 5V 9Z	<input checked="" type="checkbox"/>	70708	0J 0R 1R 3A 4A 5V
11304	0R	1J 1R 3A 5V 9K 9Z	<input checked="" type="checkbox"/>	11304	0R 1J 1R 3A
70708	0J	2C	<input checked="" type="checkbox"/>	70708	0J 2C
70702	0S		<input type="checkbox"/>	70702	0J 0S
70401	0J		<input type="checkbox"/>	70401	0J
70401	0J		<input type="checkbox"/>	70401	0J
11501	1A	1Y	<input type="checkbox"/>	11501	0R 0Y 1A 1R
11401	1R	2Y 3Y 4E 5N 5Q	<input checked="" type="checkbox"/>	11401	0R 0Y 1R 2Y 3Y 4E
11501	1B	1D 1Y 2B	<input type="checkbox"/>	11501	0J 0Y 1B 1D 2B 6L

Ma se l'utente tenta di selezionare manualmente il campo della colonna aggiorna il programma restituisce il seguente messaggio, impedendo di fatto di aggiornare una condizione non corretta.



CORREZIONI ANOMALIE

Gestione cedolino (GESCED – TK GIS20926)

Con la versione 22.03.3c00 abbiamo implementato la gestione dei “Non residenti” al fine di dedurre i contributi INPS, ma quelli INAIL sono rimasti indedotti. Pertanto se l’utente considera il campo - Contributi indeducibili “spento”, vengono dedotti ora, sia i contributi INPS sia INAIL.

Di seguito stralcio delle predette note:

“Nel caso di collaboratori inquadrati fiscalmente come "Non residenti" il programma in automatico nel cedolino calcolava i contributi come non deducibili, e questo in virtù dell'interpello 148/2020 secondo cui i collaboratori non residenti che non lavorano per almeno il 75% in Italia non possono dedurre i contributi.

Poiché, da una segnalazione pervenutaci, può accadere che il collaboratore residente all'estero possa lavorare per il 75% in Italia, i contributi debbono essere trattati come DEDUCIBILI.


Dalla presente release quindi l’utente sarà nelle condizioni di poter gestire il campo “Contributi indeducibili” presente del Folder 3 - Contributi dell’anagrafica dipendente.

Se l’utente si trova a gestire il primo caso, la conversione della presente release, in caso di collaboratore e socio (non residente e non residente Schumacker) imposta in automatico il campo predetto acceso.

Al contrario, l’utente che si troverà a gestire il secondo caso, dovrà aver il campo spento, affinché i contributi risultino deducibili”.

Stampa ratei (STRAT – TK GIS20960)

il comando STRAT, ultima scelta, restituiva il seguente errore. Corretto con la presente release.



Utility luglio 2022 (UT072022 – TK GIS20958; GIS20959; GIS20992)

- In presenza di differimento contributi ferie nel cedolino del mese di giugno e quindi di contribuzione calcolata sull'imponibile IVS (comprensivo dell'imponibile derivante dal differimento), nella utility UT072022 il programma calcolava la contribuzione sull'imponibile contributivo al netto dell'imponibile del differimento, rilevando quindi una differenza di contribuzione rispetto a quanto calcolato nel cedolino. L’utility continua a prendere l’imponibile CS del cedolino, ma in caso di differimento, il relativo imponibile viene sommato.
- In caso di cambio di fascia di contribuzione segnalata in sede di aggiornamento dipendente il cambio di tabella contributiva è valido a partire dal mese successivo a quello di aggiornamento, invece in sede di UT072022 il programma calcolava i contributi dei mesi rientranti in questa situazione, applicando le aliquote della nuova fascia e valorizzando quindi erroneamente una differenza di contribuzione da denunciare con UniEmens.
- Nel caso di aziende che hanno la quattordicesima elaborata nella mensilità aggiuntiva legata a giugno, nell'utility il programma prendeva erroneamente soltanto l'imponibile della quattordicesima.

In tutti i casi sopra esposti gli utenti dovranno pertanto rientrare nella Utility ed eseguire il ricalcolo di tutte le aziende tramite i tasti funzione Shift+F6.

Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS20953)

In presenza di dipendente che ha superato il massimale IVS, nel mese del differimento ferie nel modello UNIEMENS viene erroneamente inserito un contributo negativo nella casella dei contributi del mese. Tale negativo in realtà deve essere sottratto dalla casella di contribuzione eccedente il massimale.

Il versamento, l'esposizione dell'imponibile e la contribuzione erano comunque corretti (il problema si presentava solo nella esposizione in uniemens).